

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE  
11 FEBBRAIO 1994 N°. 109 E SS.MM.II.**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°. 15 del 30-04-2003

**INDICE**

- ART. 1.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 1.2 DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI**
- ART. 1.3 COSTITUZIONE ED ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE**
- ART. 1.4 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**
- ART. 2.1 RIPARTIZIONE VERTICALE**
- ART. 2.2 PRESTAZIONI PARZIALI**
- ART. 2.3 RIPARTIZIONE ORIZZONTALE**
- ART. 2.4 INCARICHI COLLEGIALI CON PROFESSIONISTI ESTERNI**
- ART. 2.5 INCARICHI COLLEGIALI CON UFFICI TECNICI DI ALTRI ENTI**
- ART. 3.1 TERMINI PER LE PRESTAZIONI**
- ART. 3.2 RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI**
- ART. 3.3 OMESSO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI**
- ART. 3.4 TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA  
PROGETTAZIONE**
- ART. 3.5 TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI  
PIANIFICAZIONE**
- ART. 4.1 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI**
- ART. 4.2 UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI**
- ART. 4.3 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE**
- ART. 5.1 SPESE**
- ART. 5.2 ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI**
- ART. 5.3 ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA**
- ART. 6.1 RELAZIONE PERIODICA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**
- ART. 6.2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI  
FUTURI**
- ART. 6.3 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

**Art. 1.1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n°. 109 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotte dall'art. 6, comma 13 della Legge 15 maggio 1997, n°. 127 e dell'art. 2, comma 18, della Legge 191 del 16 giugno 1998, e dalla Legge n. 444/1999.
2. il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 18 comma 1 della citata Legge 109/94;
3. il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'art. 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tecnico del Comune di Rimasco.

**Art. 1.2**  
**Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della Legge 11 febbraio 1994 n°. 109, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa Legge; per progetti preliminari, definitivi ed esecutivi s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della citata Legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16;
2. *per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra il progetto definitivo e quello esecutivo, risponda ai criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n°. 109 del 1994, ai lavori pubblici d'importo stimato non superiore a 100.000 € e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti d'assenso da parte di autorità o Amministrazioni esterne all'Ente; ai fini della presente disposizione l'Autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge n°. 1497 del 1937, se rilasciata da un organo comunale delegato, ed il parere di cui all'art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n°. 1265 del 1934, sono considerati atti d'assenso interni all'Amministrazione;*
3. *per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni e/o varianti (ivi comprese quelle parziali), il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti;*
4. *per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'Ufficio, i piani di recupero d'iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico - popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della Legge n°. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi;*
5. rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli *atti di pianificazione limitatamente al loro importo o alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.*

### **Art. 1.3**

#### **Costituzione ed accantonamento del fondo incentivante**

1. Per i progetti di lavori pubblici la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:
  - 1,5 % per importi sino a € 774.685,35;
  - 1,4 % per importi compresi tra € 774.685,35 (€ 1.500.000.000) e € 4.999.302,79 (€ 9.680.000.000);
  - 1,1 % per importi compresi tra € 4.999.302,79 (€ 9.680.000.000) e € 24.996.513,92 (€ 48.400.000.000);
  - 1,0 % per importi superiori a € 24.996.513,92 (€ 48.400.000.000);salvo diverse disposizioni del regolamento, da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A.;
2. per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30%, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969 n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo;
3. il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione dei lavori si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'Ufficio Tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'art. 1.2, comma 4, del regolamento;
4. le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16 comma 7 della Legge, ed Assegnate ad apposita voce del bilancio.

### **Art. 1.4**

#### **Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento della Giunta Comunale;
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati inoltre il responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, della direzione dei lavori e dell'eventuale collaudo se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'Ufficio Tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'art.17, co.2, della Legge 109 del 1994 e ss.mm.ii.;
3. La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento;
4. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile dell'Ufficio Tecnico provvede, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti ed i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti.

## **Art. 2.1**

### **Ripartizione verticale**

La ripartizione del fondo verticale per la progettazione dei lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata con provvedimento di affidamento dell'incarico; nel caso di assenza del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nella tabella 1, allegata al regolamento;

Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici, in mancanza di accordi preventivi, si fa riferimento alla tabella B, di cui all'art. 18 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 o alla tabella 1.2 di cui all'art. 59 della Legge 2 marzo 1949 n. 144, ovvero alle altre eventuali disposizioni successive regolanti la stessa materia, in relazione al titolo professionale del tecnico incaricato.

## **Art. 2.2**

### **Prestazioni parziali**

Qualora all'Ufficio Tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sulla percentuale di cui al comma 1, art. 1.3 del regolamento è la seguente:

solo progetto preliminare:	0,30;
solo progetto definitivo:	0,60;
<i>solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto</i>	
e fuso in un'unica fase:	0,80;
solo progetto esecutivo:	0,60;
solo direzione lavori:	0,40;
solo responsabile del procedimento:	0,30;
solo 494 in fase di progettazione:	0,25;
solo 494 in fase di esecuzione:	0,25;
solo 494 in fase di progettazione di esecuzione	0,50;

In caso d'incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 2.1 comma 2, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo;

La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica qualora l'incarico all'Ufficio Tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso Ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.1 e 2.5; in tal caso le quote di fondo eventualmente già accantonate o già ripartite in relazione al livello precedente sono sottratte alla quantificazione ed alla ripartizione ordinaria ovvero sono soggette a conguaglio.

## **Art. 2.3**

### **Ripartizione orizzontale**

La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici, viene ripartita come segue:

il 50% al Capo Settore od al Tecnico che sottoscrive l'atto, assumendosene la responsabilità professionale, ovvero al Responsabile del Procedimento, in caso di incarico esterno;

2. i destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto al comma 1, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza d'unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

#### **Art. 2.4**

##### **Incarichi collegiali con professionisti esterni**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione e professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i Tecnici di altri Enti locali che in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di Enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione;
2. in caso d'incarico collegiale l'onorario del professionista esterno sarà determinato con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, e calcolato sulla base della ripartizione dell'impegno progettuale assunto; in questo caso il fondo di incentivazione è calcolato in riferimento all'impegno progettuale assunto dagli Uffici Comunali;
3. il fondo d'incentivazione verrà pertanto calcolato come segue:
  - nel caso di opere pubbliche, applicando l'aliquota massima del 1,5 % sulla parte dell'importo dei lavori di competenza calcolato in base alla ripartizione dell'impegno progettuale complessivo;
  - nel caso di atti di pianificazione nella misura del 30 % dell'importo della parcella professionale calcolata sulla parte di prestazioni progettuali assunta dagli Uffici Comunali. In tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita dal presente comma.

#### **Art. 2.5**

##### **Incarichi collegiali con Uffici Tecnici di altri Enti**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione e ad uno o più d'uno degli Uffici Tecnici di altre Amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una Convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre Amministrazioni;
2. qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza dei servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle Amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione, o nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun Ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento, ogni quota così determinata è aumentata di un quarto, qualora una o più d'una delle Amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili con il presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità la quota di fondo di competenza di quest'Amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento;
3. qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di quest'Amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di quest'Amministrazione;
4. qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di un altro Ente pubblico, la Convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa Amministrazione, nonché, le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di

eni, strumenti o materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'Ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

### **Art. 3.1**

#### **Termini per le prestazioni**

el provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione singoli livelli di progetto o in un atto;

tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, su richiesta del responsabile del procedimento dall'organo che ha disposto l'affidamento;

*tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'Ente abbia adottato la chiusura degli Uffici, il termine s'intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile;*

termini decorrono dalla data di comunicazione al responsabile del procedimento del conferimento dell'incarico all'Ufficio Tecnico dell'Ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni;

Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data d'inizio della decorrenza dei termini.

### **Art. 3.2**

#### **Ritardato adempimento delle prestazioni**

in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, non adeguatamente giustificato o non dipendente da necessità contingenti relative allo svolgimento di altri incarichi o mansioni assegnate all'Ufficio, sono applicate riduzioni fino al 50% sulla quota percentuale incentivante relativa alla sola progettazione. Le riduzioni sono applicate insindacabilmente dalla Giunta Comunale; le riduzioni di cui al precedente comma possono essere disapplicate, con provvedimento motivato a cura dell'organo che ha disposto l'affidamento dell'incarico, qualora sia stata *conosciuta la validità delle giustificazioni addotte dall'Ufficio.*

### **Art. 3.3**

#### **Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni**

in caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma: qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità di reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, non vi è modifica della quota del fondo; qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa la singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato

l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto ad un terzo;

qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati *causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale* imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;

nei casi di cui alle lettere c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca e l'applicazione delle sanzioni è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il responsabile del procedimento e del responsabile del servizio interessato;

l'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma lettere d) ed e);

*fini del presente articolo si considera "inesatto adempimento delle prestazioni" la violazione delle normali norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici che causi l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'Amministrazione risultanti da prova scritta;*

penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'Art. 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore a quello del fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

#### **Art. 3.4**

##### **Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione**

per i soli progetti di lavori d'importo stimato inferiore a 100.000 €, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'approvazione comunale del progetto esecutivo o definitivo – esecutivo fuso in unico progetto;

per i progetti di lavori di importo stimato superiore a 100.000 €, la liquidazione è fatta in diverse soluzioni, a seconda del livello di progettazione preliminare, definitiva od esecutiva, entro 30 giorni dalla relativa approvazione comunale;

per la progettazione preliminare di qualsiasi importo, allegata al programma delle OO.PP., la liquidazione è fatta in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'approvazione del programma comunale delle Opere Pubbliche.

#### **Art. 3.5**

##### **Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione**

il fondo relativo alla redazione del Piano Regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:

per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;

per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:

per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione;

per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di approvazione dell'atto di pianificazione;

#### **Art. 4.1**

##### **Sottoscrizione degli elaborati**

gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ufficio Tecnico e assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'art. 1.4 comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi;

il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale d'appartenenza e il relativo eventuale numero d'iscrizione, deve indicare anche la dizione "Comune di Romagnano Sesia - Ufficio Tecnico" o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'Ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori e/o unità operative.

#### **Art. 4.2**

##### **Utilizzazione degli elaborati**

il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché, per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico;

l'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di Legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio Ufficio Tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi livelli non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti;

l'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio Ufficio Tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'Ufficio Tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e i sopralluoghi necessari;

per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

#### **Art. 4.3**

##### **Prestazioni professionali specialistiche**



la redazione di programmi pluriennali di attuazione, in quanto non configurabili come atti di pianificazione;

o altresì estranei all'affidamento degli incarichi di progettazione gli studi e le indagini geologiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ufficio Tecnico;

o infine estranei all'affidamento degli incarichi di progettazione i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ufficio Tecnico.

### **Art. 5.1**

#### **Spese**

Le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione Comunale;

l'acquisto dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuato con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione;

il servizio economato e gli altri servizi preposti e/o connessi alla gestione dei beni e dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire l'efficiente ed ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'Ufficio Tecnico e, per esso, il personale incaricato del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali servizi interessati all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non siano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni;

il dipendente incaricato, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corresponsabile di alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

### **Art. 5.2**

#### **Oneri per l'iscrizione agli albi professionali**

Per l'iscrizione agli Ordini ed ai Collegi professionali di appartenenza, nella misura prevista dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 11. Febbraio 1994 n° 109 e ss.mm.ii.;

il caso gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:

- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
- il dipendente sia trasferito ad altra Amministrazione;
- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
- il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma n° 4;
- il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari;

In tutti i casi di cui al comma 2, lettere a) e b), l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni spesa dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d) ed e) il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione a partire dalla data riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

comma 1 del presente articolo, salvo diversa ed inderogabile disposizione di Legge, sono a carico dello stesso dipendente.

### **Art. 5.3**

#### **Oneri per la copertura assicurativa**

Onere a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 554/99, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici e del relativo Responsabile del Procedimento, sia per progettazioni interne che esterne;

in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 554/99, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 109/94, disciplinante le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 17, comma 4, della citata Legge e dell'art. 106 del Regolamento dei Lavori Pubblici, l'assicurazione è per una quota di due terzi del premio assicurativo da corrispondersi, a carico della Stazione Appaltante, ed è soggetta alle disposizioni del presente articolo;

la polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi e i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale del 10 % dell'importo dei lavori da progettare e da porsi a base di gara, così attribuita:

- reti tecnologiche nel centro abitato 25 %;
- lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 25 %;
- lavori di nuova costruzione 10 %;
- lavori stradali ed assimilati 10 %;
- opere di urbanizzazione 10 %;
- altri lavori 10 %;

In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il Responsabile del Procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio;

In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere superiore a 1.000.000 di €; la garanzia dovrà coprire anche il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25 co. 1 lett. d) della Legge n. 109/94 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. 554/99;

In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con Tecnici di altre Amministrazioni, la polizza è a carico dell'Amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

### **Art. 6.1**

#### **Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

Ad ogni scadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del Procedimento, redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo a base d'asta;
- l'importo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'Ufficio Tecnico;

La copia della relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio interessato.

ella formazione del bilancio di previsione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente in materia di Lavori Pubblici deve indicare all'Ufficio di Ragioneria l'importo presunto del fondo degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione; per la competenza organizzativa e procedurale necessaria alla ripartizione del fondo, se non prevista dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale per *organizzazione degli Uffici e dei Servizi e, nel silenzio di questo, al Responsabile del procedimento ed al Responsabile del Servizio.*

### **Art. 6.2**

#### **Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri**

regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'art. 18 della Legge n°. 109/94 antecedente la modifica intervenuta con la Legge n°. 127 del 1997 e quelle intervenute con le Leggi 141/98 e 15/98 e 444/99.

sensi del comma 1, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità *ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento;* qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applicherà anche a questi; qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato, il regolamento si applicherà integralmente;

qualora l'aliquota massima dell'1,5% di cui all'articolo 1.3, co. 1, e del 30% di cui all'articolo 1.3, co. 2, del regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavori, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche nelle nuove misure dell'incentivo.

### **Art. 6.3**

#### **Entrata in vigore del regolamento**

regolamento entra in vigore unitamente alla relativa deliberazione di approvazione.